

SCHEMA DI ACCORDO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA FloodCat (Flood Catalogue) PER LA COSTRUZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI

TRA

L'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, rappresentata dal Segretario Generale Berselli Meuccio

IL

Il Dipartimento della Protezione Civile

E

La Regione Emilia-Romagna

La Regione Liguria

La Regione Lombardia

La Regione Piemonte

La Regione Toscana

La Regione Veneto

La Regione Autonoma Valle D'Aosta

La Provincia Autonoma di Trento

La Regione Marche

PREMESSO CHE:

- in data 23 ottobre 2007 è stata adottata la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito "Direttiva Alluvioni"), il cui scopo (articolo 1) è quello di *istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità*;
- l'attuazione della Direttiva Alluvioni si esplica attraverso il rispetto di obblighi entro termini stabiliti, strutturati secondo una sequenza di adempimenti successivi consequenziali, all'interno di un ciclo di gestione di durata sessennale così definiti: art. 4, valutazione preliminare del rischio di alluvioni, compresa (art. 5) l'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi, da effettuare entro il 22 dicembre 2011, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni; art. 6, mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni, da predisporre entro il 22 dicembre 2013, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni 6 anni; art. 7, piani di gestione del

rischio di alluvioni da redigere entro il 22 dicembre 2015, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni 6 anni;

- l'attuazione della Direttiva Alluvioni comporta che gli Stati Membri mettano a disposizione (*reporting*) della Commissione europea (CE) quanto prodotto per ciascuno degli adempimenti di cui sopra entro 3 mesi dalle scadenze previste (art. 15) secondo i formati tecnici definiti dalla CE stessa per l'elaborazione e la trasmissione dei dati (art. 11);
- l'articolo 13, comma 1 lettera b della Direttiva Alluvioni prevede, in via transitoria e per il solo primo ciclo di gestione, la possibilità di non svolgere la valutazione preliminare del rischio avendo deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva;
- i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della Direttiva Alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il recepimento della Direttiva Alluvioni nella legislazione nazionale è avvenuto attraverso l'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e s. m. i.;
- l'esistenza a scala nazionale dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti ai sensi della Legge 183/89, e delle relative mappe prodotte con le indicazioni e le modalità pubblicate nel DPCM del 29 settembre 1998 a seguito della Legge 267/98, ha portato alla decisione, condivisa tra le Autorità di Bacino e il Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM) e comunicata alla Commissione Europea, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, avvalendosi delle misure transitorie previste all'art. 13 comma 1 lettera b della Direttiva Alluvioni, procedendo, quindi, direttamente all'elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto attuativo;
- all'art. 7 comma 3, lettera a, il D.Lgs. n. 49/2010 prevede che le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 predispongano, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, del medesimo articolo, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani

sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

- all'art. 7 comma 3, lettera b, il D.Lgs. n. 49/2010 prevede che le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento della Protezione Civile, predispongano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Dir. PCM 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015 contiene gli indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al punto precedente;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" all'art. 51 sostituisce integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs. 152/2006 ridefinendo, tra l'altro, la ripartizione dell'intero territorio nazionale in distretti idrografici;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, emanato in attuazione dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989 e, all'art. 4 comma 2, stabilisce che l'Autorità di Bacino distrettuale è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del fiume Po integra in un unico quadro tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni e, specificamente, la prevenzione, la protezione e la preparazione (comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale), tenendo conto delle caratteristiche dei bacini/sottobacini idrografici interessati;
- il suddetto PGRA in sede di Comitato Istituzionale è stato adottato nella seduta del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015, e approvato nella seduta del 3 marzo 2016, con deliberazione n. 2/2016, ottenendo l'approvazione in Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016;

- nel mese di marzo 2016, entro i tre mesi previsti dalla Direttiva alluvioni, si sono concluse le attività relative al primo ciclo di gestione con l'invio alla CE delle informazioni richieste per il *reporting* dei PGRA;
- l'art. 4 comma 2 della Direttiva Alluvioni prevede che la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (*Preliminary Flood Risk Assessment* - PFRA), fornisca un quadro dei rischi potenziali a livello di Unità di gestione (*Unit of Management* - UoM) di distretto sulla base di informazioni disponibili o di facile reperimento (quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare quelli sulle conseguenze del cambiamento climatico) riguardanti alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile o che pur non essendo stati particolarmente gravosi in passato potrebbero esserlo in futuro;
- con nota Prot. 3413 del 15/02/2017 il MATTM ha precisato che *l'Italia ha confermato alla CE che le misure transitorie sono applicabili solo al primo ciclo di gestione escludendo quindi i successivi riesami e aggiornamenti di cui all'art. 14 comma 1 della Dir. 2007/60/CE e che pertanto, ai fini degli adempimenti previsti per il secondo ciclo di gestione si dovrà procedere alla valutazione preliminare del rischio e alla individuazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (Areas of Potential Significant Flood Risk - APSFR);*
- è necessario dare avvio alle attività di revisione e aggiornamento degli adempimenti previsti dalla Direttiva Alluvioni per il secondo ciclo di gestione e in primo luogo alle attività inerenti la PFRA.

PRESO ATTO CHE

- nel *Guidance Document No. 29 for Reporting under the Floods Directive (2007/60/CE)* che contiene una raccolta dei *reporting sheet* adottati dai Water Director nell'ambito della Common Implementation Strategy per la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) viene specificato¹ che la raccolta sistematica delle informazioni riguardanti gli eventi alluvionali del passato debba avvenire a partire dal 22 dicembre 2011;
- il Dipartimento della Protezione Civile, come previsto al punto 8 della Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015, ha messo a disposizione delle Autorità Competenti per l'implementazione

1

It is recognised that not all of the data requested in this reporting sheet will be available for reporting for significant floods that have occurred prior to 22 December 2011. However, having recognised this, it is expected that the data set out will be collected, and hence reported, by Member States for significant flood events that occur after 22 December 2011 (Guidance document 29, box Look Out!, pag. 30).

della Direttiva Alluvioni (Regioni, Province Autonome e Autorità di distretto) una piattaforma informatica denominata FloodCat (Flood Catalogue), che svolge le funzioni di Catalogo nazionale degli eventi alluvionali ed è conforme con i "*floods reporting schemas*" previsti per la redazione della "Valutazione Preliminare del Rischio" ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Alluvioni;

- il suddetto catalogo non esaurisce gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 della Direttiva Alluvioni ma costituisce lo strumento di raccolta sistematica su scala nazionale, di dati e informazioni, propedeutici al *reporting* della PFRA e delle APSFR;
- allo stesso punto 8 della Dir. P.C.M. 24 febbraio 2015 è specificato che le modalità di alimentazione della suddetta piattaforma siano definite da specifiche intese tra le varie strutture regionali competenti e le Autorità di distretto;
- il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato con nota Prot. n. 38551 del 28 luglio 2016 il rilascio della versione 2.0 della piattaforma FloodCat richiedendo alle Regioni e all'Autorità di Bacino di comunicare i riferimenti delle strutture aventi la responsabilità di inserimento e controllo dei dati secondo quanto definito dalle specifiche intese di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE

- obbiettivo primario del PGRA consiste nel miglioramento della conoscenza del rischio di alluvione;
- lo sviluppo di una appropriata cultura del rischio costituisce l'elemento fondante di una politica di gestione delle alluvioni efficace ed in grado di integrare le azioni di preparazione, protezione, previsione e ritorno alla normalità e che la collaborazione inter-istituzionale tra le Autorità Competenti all'attuazione della Direttiva Alluvioni oltre che necessaria in conseguenza delle disposizioni normative vigenti è funzionale a un efficace trasferimento delle conoscenze e alla condivisione degli obiettivi;
- per assicurare una completa e adeguata attività conoscitiva, è necessaria la riorganizzazione di tutte le informazioni sugli eventi alluvionali del passato e la raccolta sistematica dei dati territoriali e ambientali, con procedure omogenee e standardizzate, compresa la predisposizione di carte tematiche. A tali fini, è indispensabile il coordinamento dei sistemi informativi ed una semplice ed effettiva accessibilità delle banche dati territoriali in modo da poter consentire il rapido scambio delle informazioni tra gli enti competenti, con un conseguente risparmio di risorse sotto il profilo umano ed economico;
- è necessario identificare i soggetti istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti nelle attività di raccolta, caricamento, controllo e valutazione dei dati

raccolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di ricognizione di effetti e danni, nonché i legami funzionali tra i citati soggetti per assicurare la formazione di una conoscenza comune e condivisa;

- è altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per regolare la raccolta e il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed evolversi del rischio di alluvione.

Tutto ciò premesso, si conviene e sottoscrive quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Autorità di distretto, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e il Dipartimento della Protezione Civile si propongono di conseguire con la presente intesa uno stretto coordinamento nello svolgimento delle attività di implementazione del Catalogo nazionale degli eventi alluvionali attraverso la piattaforma web-GIS FloodCat (Flood Catalogue).

ARTICOLO 3 - Finalità

La presente intesa ha la finalità di definire le attività a carico dei diversi soggetti firmatari e i rapporti da instaurare tra il Dipartimento della Protezione Civile, l'Autorità di distretto e le strutture regionali/provinciali responsabili al fine di un efficace coordinamento per l'implementazione di FloodCat, quale Catalogo nazionale degli eventi alluvionali.

ARTICOLO 4 - Attività a carico del Dipartimento della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile è proprietario della piattaforma FloodCat e come tale ne garantisce la funzionalità curandone la manutenzione e l'eventuale aggiornamento.

ARTICOLO 5 - Attività a carico delle Regioni/Province Autonome

I soggetti sottoscrittori del presente accordo provvedono a svolgere le attività di seguito riportate in funzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento definiscono l'organizzazione delle attività nonché gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative a un evento alluvionale che ha generato allagamenti del territorio di competenza e danni ai beni esposti e alla popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili ai fini del *reporting* alla CE della PFRA e delle APSFR ai sensi della Direttiva Alluvioni.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento al fine di garantire l'acquisizione di dati utili a valutare i principali meccanismi dell'esondazione e l'impatto sul territorio dell'evento di piena, determinanti per la ricostruzione delle aree allagate, dei danni e successivamente per il controllo dei modelli idraulici, devono avviare tempestivamente, ovvero compatibilmente con le attività di

emergenza e comunque in tempi utili a rilevare gli effetti al suolo dell'evento alluvionale le attività di rilevamento post-evento.

Nell'ambito della raccolta delle informazioni, vengono delimitate, ove possibile, le aree allagate a seguito dell'evento alluvionale e/o individuati i tratti di asta fluviale coinvolti nell'esondazione (tratti contribuenti) e rappresentati i principali meccanismi e caratteristiche di piena, così come definiti dalla *Guidance Document no. 29* e previsti dal sistema FloodCat.

Tali attività devono essere svolte utilizzando tutti gli strumenti e le fonti d'informazione disponibili tra i quali, ad es., foto interpretazione di rilievi post-piena da satellite (Copernicus), voli aerei a bassa quota, abbinati a rilievi laser scanner qualora fosse necessario valorizzare le modificazioni plano altimetriche dell'alveo, sopralluoghi in campo e rilievi topografici post evento per la valutazione puntuale dei tiranti idrici rispetto al piano campagna.

Le mappe degli allagamenti e dei tratti contribuenti costituiscono informazione di base per l'individuazione, da parte dell'Autorità di distretto, delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione e successivamente per la verifica e l'eventuale aggiornamento delle mappe di pericolosità di base per il prossimo PGRA.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono responsabili del caricamento dei dati raccolti nella piattaforma FloodCat, che deve avvenire in conformità con le indicazioni contenute nel documento *NOTE sulla compilazione del catalogo degli eventi alluvionali mediante la piattaforma FloodCat conforme agli SCHEMA per il reporting della Dir. 2007/60/CE art. 4 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni* e al *Manuale d'uso FloodCat* e secondo le modalità di seguito riportate.

Il caricamento dei dati su FloodCat, per gli eventi che, ai fini dell'attività di protezione civile sono classificati di "tipo c" (eventi di livello nazionale per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l'intesa della Regione interessata), deve avvenire entro i 180gg dall'evento stesso, termine entro il quale l'informazione caricata deve consentire l'individuazione di una prima stima delle aree allagate e dei danni a esse associati.

É tuttavia opportuno completare la descrizione dell'evento in più fasi successive tenendo conto del progredire delle attività di ricognizione in campo, dell'acquisizione di elementi informativi riguardanti le dinamiche e gli effetti associati all'evento stesso, necessari a definire, nel modo più completo e accurato possibile, una mappatura delle aree allagate e una valutazione dei danni prodotti.

Riguardo alla raccolta delle informazioni relative ai danni arrecati dagli eventi alluvionali ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché alle attività economiche e produttive, il riferimento procedurale è costituito dall'articolo 5, comma 2,

lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. e dall'Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono altresì responsabili del controllo di primo livello dei dati caricati. A tal fine si conviene che il controllo di primo livello dei dati consista nel verificarne con riferimento al proprio territorio:

- la completezza, rispetto alla evoluzione nota dell'evento a livello spaziale e temporale;
- l'attualità, in termini di attivazione tempestiva dei rilevamenti;
- l'accuratezza, in prima istanza in termini di grado di confidenza delle informazioni raccolte (accuratezza spaziale, tematica, temporale);
- la coerenza, rispetto alle varie zone del territorio regionale interessato dal medesimo evento e ai diversi momenti di evoluzione dell'evento;
- l'attendibilità, attraverso la messa a disposizione delle informazioni circa modalità, strumenti e personale impiegato nei rilievi.

Sono fatte salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale e della Provincia Autonoma di Trento.

Tutti i dati dovranno essere forniti di metadati tenendo conto di quanto disposto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)."

ARTICOLO 6 - Titolarità dei dati

Tutti i dati resi disponibili nell'ambito del presente Accordo rimangono di proprietà dell'amministrazione che li produce.

Tutte le Parti potranno comunque fare uso dei dati resi disponibili nell'ambito del presente protocollo per i propri compiti istituzionali. In tutte le occasioni in cui i dati saranno utilizzati sarà sempre citata la fonte dei dati.

Ove si applichi la normativa in materia di Open Data, ciascuna delle Parti si impegna a produrre tutte le informazioni necessarie per il rispetto della suddetta normativa.

ARTICOLO 7 - Attività a carico dell'Autorità di Bacino

L'Autorità di distretto, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, assume le seguenti responsabilità:

- coordinare le attività di popolamento di FloodCat svolte dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento con particolare riferimento ai bacini interregionali e alle aste fluviali a valle dei grandi laghi alpini;
- valutare la rispondenza dei dati a quanto richiesto per una adeguata implementazione della Direttiva Alluvioni (controllo di secondo livello), verificandone:
 - § completezza e coerenza, rispetto alla evoluzione nota dell'evento a livello spaziale e temporale alla scala dei sottobacini interessati e del distretto nel suo complesso;
 - § conformità, rispetto alle specifiche dei dati e alle impostazioni metodologiche e di qualità definite ai fini del *reporting* alla CE;
- promuovere e valorizzare le esperienze disponibili in tema di raccolta dei dati e loro interpretazione, a partire dagli elementi che sono necessari al popolamento della piattaforma (evento-fenomeno-danno), favorendo la formulazione di proposte operative e metodologiche condivise e coordinate a livello distrettuale;
- promuovere attività per la raccolta e la conservazione dei documenti tecnici, cartografie e relazioni, degli atti in generale e della documentazione fotografica e audio-visiva relativa agli eventi censiti nel catalogo anche per una loro diffusione, finalizzata a favorire una partecipazione pubblica attiva e informata così come previsto all'art. 10 della Direttiva Alluvioni.

ARTICOLO 8 - Accordi attuativi

La collaborazione operativa tra le Parti finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali potrà essere dettagliata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente protocollo.

Gli accordi attuativi potranno disciplinare le modalità secondo le quali si attueranno approfondimenti di natura tecnico-scientifica, regolamentativa, organizzativa, gestionale e finanziaria in merito alle attività necessarie al popolamento della piattaforma FloodCat.

Nell'ambito dei suddetti accordi ciascuna delle Parti potrà provvedere a designare uffici e soggetti referenti e a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Gli accordi attuativi possono prevedere il rimborso delle spese sostenute, determinandone la copertura.

ARTICOLO 9 - Relazioni

Al fine di consentire un'opportuna documentazione dell'efficace

attuazione del protocollo, le Autorità di Distretto con il contributo delle Regioni si impegnano a produrre annualmente, nonché al termine della durata del presente accordo, un rapporto dettagliato sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e a indicare eventuali azioni migliorative che, in caso di rinnovo potranno essere indicate come futuri obiettivi da conseguire.

Il presente Accordo non comporta alcun onere a carico delle Parti.

ARTICOLO 10 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente protocollo decorre dalla data di stipula dello stesso e ha validità per tutta la durata del ciclo sessennale di pianificazione, fino al 22 dicembre 2021, data prevista dalla Direttiva Alluvioni per la conclusione del II ciclo di gestione. Il protocollo è rinnovabile in seguito ad accordo sottoscritto tra le Parti per un uguale periodo.

Parma, li